



COMUNE DI ODERZO

(Provincia di Treviso)

SERVIZIO - TRIBUTI

**Regolamento comunale per la disciplina
dell'Imposta Unica Comunale (IUC).
Componente patrimoniale - IMU.**

APPROVATO CON DELIBERA CONSILIARE - n. 16 del 31/07/2014

ENTRATO IN VIGORE - il 1° gennaio 2014

MODIFICATO CON DELIBERA CONSILIARE - n. 8 del 29/02/2016

ENTRATO IN VIGORE - il 1° gennaio 2016

MODIFICATO CON DELIBERA CONSILIARE - n. 57 del 20/12/2017

ENTRATO IN VIGORE - il 1° gennaio 2018

Sommario

PREMESSA	4
Articolo 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO E FINALITA'	4
Articolo 2 - PRESUPPOSTO IMPOSITIVO	5
Articolo 3 - DEFINIZIONI DI ABITAZIONE PRINCIPALE, PERTINENZE E FABBRICATI	5
Articolo 4 - DEFINIZIONE E DISCIPLINA DELLE AREE FABBRICABILI	6
Articolo 5 - DEFINIZIONE DI TERRENO AGRICOLO	6
Articolo 6 - AREE FABBRICABILI POSSEDUTE DA COLTIVATORI DIRETTI E IMPRENDITORI AGRICOLI PROFESSIONALI	6
Articolo 7 - SOGGETTI PASSIVI	7
Articolo 8 - SOGGETTO ATTIVO	7
Articolo 9 - BASE IMPONIBILE DEI FABBRICATI E DEI TERRENI	8
Articolo 10 - BASE IMPONIBILE PER LE AREE FABBRICABILI	9
Articolo 11 - DISCIPLINA DEI FABBRICATI INAGIBILI O INABITABILI	9
Articolo 12 - TERRENI AGRICOLI POSSEDUTI E CONDOTTI DA COLTIVATORI DIRETTI ED IMPRENDITORI AGRICOLI PROFESSIONALI	10
Articolo 13 - DETERMINAZIONE di ALIQUOTE E DETRAZIONI	10
Articolo 14 - DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE	11
Articolo 15 - UNITA' IMMOBILIARI EQUIPARATE ALLE ABITAZIONI PRINCIPALI (ASSIMILAZIONI)	11
Articolo 16 - ESENZIONI	12
Articolo 16-bis – RIDUZIONI DI IMPOSTA	13
Articolo 17 - QUOTA STATALE DEL TRIBUTO	13
Articolo 18 - VERSAMENTI	13
Articolo 19 - DICHIARAZIONE	14

Articolo 20 - FUNZIONARIO RESPONSABILE	14
Articolo 21 - VERIFICHE ED ACCERTAMENTI.....	15
Articolo 22 - ACCERTAMENTO CON ADESIONE.....	16
Articolo 23 - SANZIONI ED INTERESSI	16
Articolo 24 - RISCOSSIONE COATTIVA.....	17
Articolo 25 - RIMBORSI E COMPENSAZIONE	17
Articolo 26 - CONTENZIOSO.....	18
Articolo 27 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	18
Articolo 28 - ENTRATA IN VIGORE E NORME FINALI	18

PREMESSA

L'art. 1, comma 639, della Legge n. 147/2013, istituisce l'Imposta Unica Comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi: uno, costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro, collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

Il tributo si articola in due componenti:

- 1) **la componente patrimoniale**, costituita dall'imposta municipale propria (IMU), di cui all'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214, e
- 2) **la componente servizi**, articolata a sua volta:
 - a) nel **tributo per i servizi indivisibili (TASI)**, di cui all'art. 1, commi 669-679, della L. 27/12/2013, n. 147, destinato al finanziamento dei servizi indivisibili comunali;
 - b) nella **tassa sui rifiuti (TARI)**, di cui all'art. 1, commi 641-666, della Legge 27/12/2013, n. 147, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Il presente regolamento riguarda la componente patrimoniale della IUC costituita dall'imposta municipale propria (IMU), e sostituisce, a decorrere dal 1° gennaio 2014, il Regolamento IMU approvato con deliberazione di C.C. n 43 del 24 ottobre 2012.

Articolo 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO E FINALITA'

- 1) Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 117 e 119 della Costituzione e dall'art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, disciplina l'applicazione, nel Comune di Oderzo, dell'imposta municipale propria, d'ora in avanti denominata IMU, istituita dall'articolo 13 del D.L. 6/12/2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22/12/2011, n. 214, quale componente di natura patrimoniale dell'imposta unica comunale (IUC).
- 2) La disciplina normativa dell'imposta municipale propria si ritrova, per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, nelle disposizioni dettate :
 - dal citato articolo 13, del D.L. 6/12/2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22/12/2011, n. 214;
 - dal D.Lgs. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, ove espressamente richiamato dalle norme sopra indicate;
 - dagli articoli 8 e 9 del D.Lgs 14/03/2011, n. 23,
 - dall'art. 4 del D.L. 2/03/2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 26/04/2012, n. 44,
 - dall'art. 1, comma 380, della Legge 24/12/2012, n. 228 e
 - dall'art. 1, commi 707-729, della Legge 27/12/2013, n. 147,
 - dall'art. 1, comma 13, della Legge 28/12/2015 n. 208.
- 3) Il presente regolamento è emanato al fine di disciplinare l'applicazione dell'IMU nel Comune di Oderzo, assicurandone la gestione secondo i criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza, e di ridurre gli adempimenti in capo ai cittadini, semplificare e razionalizzare i procedimenti di accertamento e riscossione.
- 4) Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti e quanto disposto dal regolamento generale delle entrate, in particolare in tema di interpello, autotutela e pagamenti rateali.
- 5) Tutte le successive norme integrative e modificative della legislazione vigente in materia costituiscono automatica modifica del presente regolamento.

Articolo 2 - PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

- 1) L'IMU ha per presupposto impositivo il possesso di immobili siti nel territorio del Comune, come definiti all'art. 2 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 ed espressamente richiamati dall'art. 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011, convertito in L. 214/2011 e successive modificazioni ed integrazioni.
- 2) L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale ed alle pertinenze della stessa, come definite dal successivo art. 3, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota agevolata e la detrazione relative all'abitazione principale, nei limiti espressamente definiti dal Comune.
- 3) L'imposta municipale propria non si applica, altresì, alle seguenti unità immobiliari e relative pertinenze:
 - a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
 - b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal D.M. 22/06/2008 del Ministro delle infrastrutture;
 - c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito del provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - d) ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, nonché al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del Decreto Legislativo 19/05/2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

(art. 13, comma 2, D.L. 201/2011 come modificato dall'art. 1, comma 707, L. 147/2013 a decorrere dal 01/01/2014 e dall'art. 1, comma 15, L. 208/2015 a decorrere dal 01/01/2016)

Articolo 3 - DEFINIZIONI DI ABITAZIONE PRINCIPALE, PERTINENZE E FABBRICATI

- 1) Per "abitazione principale" si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni di cui al presente regolamento previste per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano ad un solo immobile. Ove due coniugi non legalmente separati abbiano stabilito invece la dimora abituale e la residenza anagrafica in due immobili situati in comuni diversi, le agevolazioni anzidette competono ad entrambi gli immobili solo a condizione che sia fornita idonea documentazione o altro elemento di prova idonei a dimostrare l'effettività dell'esigenza del mantenimento di dimore e residenze separate. In mancanza, le agevolazioni competono ad un solo immobile.
- 2) Per "pertinenze dell'abitazione principale" si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
- 3) Per "fabbricato" si intende, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 6/12/2011, n. 201 e dell'art. 2, comma 1, lettera a, del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504, l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza. Affinché un'area possa considerarsi pertinenza del fabbricato, ai fini dell'applicazione del tributo, è necessario che presenti o intervenga una oggettiva e funzionale modificazione dello stato dei luoghi, tale da impedire l'esercizio del diritto

edificatorio, e che il contribuente provveda ad effettuare la dichiarazione originaria o di variazione in cui siano indicate e dimostrate le predette circostanze. (vedasi art. 19)

- 4) Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di accatastamento come ultimato o da quella di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato. (vedasi anche art. 10, comma 5).

Articolo 4 - DEFINIZIONE E DISCIPLINA DELLE AREE FABBRICABILI

- 1) Per area fabbricabile, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 6/12/2011, n. 201 e dell'art. 2, comma 1, lettera b, del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504, si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità.
- 2) Un'area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo. In caso di variazione degli strumenti urbanistici, l'area acquisisce o perde la caratteristica di edificabilità dalla data di adozione da parte del Consiglio Comunale del relativo provvedimento.
- 3) Si devono considerare come edificabili:
 - a) le aree agricole sulle quali è in corso di realizzazione un nuovo fabbricato o una ristrutturazione, anche se possedute da coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99 regolarmente iscritti agli elenchi previdenziali;
 - b) le aree riconducibili ai fabbricati posti in zona non edificabile (es. parchi, aree vincolate) oggetto di interventi edilizi;
 - c) le aree riconducibili a fabbricati esistenti, anche ex rurali, in ricostruzione o ristrutturazione;
 - d) le aree riconducibili a fabbricati abusivi.
- 4) Per i fabbricati parzialmente costruiti, la superficie o il volume edificatorio della restante costruzione è assoggettato ad imposizione in qualità di area fabbricabile fino alla data di ultimazione dei lavori o, se antecedente, fino alla data dell'effettivo utilizzo. Il calcolo è effettuato riducendo la superficie o il volume edificatorio dell'area complessiva di progetto, in base al rapporto esistente tra la superficie o la volumetria complessiva dell'area prima dell'intervento edilizio e la superficie o la volumetria della parte già costruita e autonomamente assoggettata ad imposizione come fabbricato. (vedasi anche art. 3, comma 4 e art. 10, comma 5).

Articolo 5 - DEFINIZIONE DI TERRENO AGRICOLO

- 1) Per terreno agricolo, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 6/12/2011, n. 201 e dell'art. 2, comma 1, lettera c, del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504, si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del codice civile: coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.

Articolo 6 - AREE FABBRICABILI POSSEDUTE DA COLTIVATORI DIRETTI E IMPRENDITORI AGRICOLI PROFESSIONALI

- 1) Sono considerati terreni agricoli le aree fabbricabili possedute e condotte da coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali. Devono sussistere altresì contemporaneamente le seguenti condizioni:

- a) il soggetto passivo di imposta deve essere iscritto negli appositi elenchi previsti dall'art. 11 della Legge 9/1/1963 n. 9, ex SCAU ora INPS - Sezione previdenza agricola - con obbligo di assicurazioni per invalidità, vecchiaia e malattia; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo;
 - b) il volume d'affari, determinato per l'anno precedente a quello d'imposizione, relativo all'attività svolta in agricoltura dal soggetto passivo e dei componenti il suo nucleo familiare, deve essere superiore al 50 per cento del reddito complessivo del nucleo familiare imponibile IRPEF determinato senza far confluire in esso i trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura, e relativo all'anno precedente a quello di imposizione. Il volume d'affari dei soggetti esonerati dalla presentazione della dichiarazione annuale ai fini IVA – ai sensi dell'art. 34, comma 6, del DPR 633/1972 – si presume pari al limite massimo prescritto per l'esonero stesso;
 - c) sui terreni non siano state eseguite opere di urbanizzazione o, comunque, lavori di adattamento del terreno necessari per la successiva edificazione;
 - d) non siano state presentate specifiche richieste per ottenere l'adozione dello strumento urbanistico che ha reso i terreni edificabili o per partecipare a strumenti attuativi.
- 2) La finzione giuridica di cui al comma 1 del presente articolo decade con il cessare anche di una sola delle condizioni ivi indicate.
 - 3) L'agevolazione è applicabile anche alle ipotesi in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno e che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente.
 - 4) Nell'ipotesi in cui il terreno sia posseduto da più soggetti, ma condotto da uno solo, che abbia comunque i requisiti sopra individuati, l'agevolazione di cui alla presente lettera si applica a tutti i comproprietari.

Articolo 7 - SOGGETTI PASSIVI

- 1) Sono soggetti passivi dell'imposta:
 - a) il proprietario di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa;
 - b) il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie su fabbricati, aree edificabili e terreni;
 - c) il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;
 - d) il locatario, per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto;
 - e) il coniuge assegnatario della casa coniugale, a seguito del provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, il quale si intende in ogni caso, ai fini del tributo, titolare di diritto di abitazione, ai sensi dell'art. 4, comma 12-quinquies, del D.L. 16/2012.
 - f) gli enti non commerciali di cui alla lettera i), comma 1, art. 7 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 per gli immobili o porzioni di immobili, utilizzati per attività commerciali o miste, in base a quanto disposto dall'art. 91 bis del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1.

Articolo 8 - SOGGETTO ATTIVO

- 1) Soggetto attivo dell'imposta relativamente agli immobili la cui superficie insiste sul suo territorio è il Comune di Oderzo.
- 2) Nel caso di immobili che insistono sul territorio di più comuni, l'imposta deve essere corrisposta al Comune di Oderzo in proporzione alla superficie degli stessi che insiste sul suo territorio.

- 3) In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dalla istituzione di nuovi Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

Articolo 9 - BASE IMPONIBILE DEI FABBRICATI E DEI TERRENI

- 1) Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi del comma 48 dell'articolo 3 della legge 23/12/1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori previsti dall'articolo 13, comma 4, del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201, convertito dalla Legge 22/12/2011, n. 214:
 - 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
 - 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
 - 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
 - 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;
 - 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad esclusione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
 - 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.
- 2) Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri del comma 3 dell'articolo 5 del D.Lgs. 30/12/1992, n. 504.
- 3) Per i terreni agricoli e per i terreni non coltivati, diversi da quelli di cui all'art. 6 del presente regolamento, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento, ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della Legge n. 662 del 1996, un moltiplicatore pari a 135.
- 4) *Comma soppresso dall'1.1.2016*
- 5) La base imponibile, ai sensi dell'art. 13, comma 3, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, è ridotta del 50 per cento:
 - a) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (art 1, comma 10, lett. b) Legge n. 208/2015);
 - b) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante il "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10, della Legge 6 luglio 2002, n.137".;
 - c) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni, come disciplinate dall'art. 11 del presente regolamento

Articolo 10 - BASE IMPONIBILE PER LE AREE FABBRICABILI *

** articolo modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 57 del 20 dicembre 2017, in vigore dal 1° gennaio 2018.*

- 1) Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
- 2) Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello di cui al comma 1) del presente articolo, al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti, orientare l'attività di controllo dell'ufficio e ridurre l'insorgenza di contenzioso, la Giunta Comunale determina, entro i termini di approvazione del bilancio di previsione, i valori di riferimento, ai fini IMU, delle aree fabbricabili, per zone omogenee e secondo le destinazioni urbanistiche.
- 3) Detti valori hanno effetto per l'anno d'imposta cui il bilancio si riferisce e, qualora non si deliberi diversamente, valgono anche per gli anni successivi. In sede di prima applicazione, ove non si proceda alla determinazione dei valori ai sensi del comma 2 del presente articolo, sono confermati i valori già determinati ai fini ICI/IMU.
- 4) I valori di cui al comma 2 del presente articolo sono puramente indicativi e non vincolanti né per il contribuente né per l'ufficio, in quanto individuati al mero scopo di offrire un indirizzo per facilitare il versamento dell'imposta ai contribuenti.
- 5) In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'art. 2 del Decreto Legislativo 504/92, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato e comunque fino alla data di accatastamento del fabbricato come ultimato. (vedasi anche art. 3, comma 4 e art. 4, comma 3 del presente regolamento)

Articolo 11 - DISCIPLINA DEI FABBRICATI INAGIBILI O INABITABILI

- 1) Ai fini della riduzione della base imponibile pari al 50%, disposta ai sensi dell'art. 13, comma 3, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati in condizioni di fatiscenza sopravvenuta non superabile con interventi di manutenzione ordinaria. A titolo esemplificativo, si ritengono inabitabili o inagibili i fabbricati che si trovano nelle seguenti condizioni :
 - a) strutture orizzontali, solai e tetto compresi, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone, con potenziale rischio di crollo;
 - b) strutture verticali quali muri perimetrali o di confine, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone con potenziale rischio di crollo totale o parziale;
 - c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione, ripristino o sgombero;
 - d) edifici che, per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza, non sono compatibili all'uso per il quale erano destinati.
- 2) Non possono essere considerate inagibili o inabitabili le unità immobiliari carenti delle normali operazioni di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture o di quelle necessarie ad integrare e/o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti quali, a titolo di esempio, gli interventi di :
 - a) tinteggiatura, dipintura, pulitura e rifacimento intonaci interni ed esterni;
 - b) pulitura, riparazione, sostituzione o tinteggiatura degli infissi esterni, delle grondaie e delle canne fumarie;
 - c) rifacimento di rivestimenti esterni,
 - d) rifacimento e riparazione di manti di copertura e/o delle pavimentazioni

- e) riparazione ed ammodernamento di impianti tecnici ;
 - f) riparazione e/o sostituzione di parti del tetto, anche con l'inserimento di materiali isolanti;
 - g) rimozione di lastre di fibrocemento contenenti amianto.
- 3) Non possono considerarsi inagibili o inabitabili gli immobili il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori di qualsiasi tipo diretti alla conservazione, manutenzione, recupero, restauro, ristrutturazione, ammodernamento o a miglioramento degli edifici.
 - 4) Lo stato di inagibilità o inabitabilità può essere accertato:
 - a) da parte dell'ufficio tecnico comunale, previa presentazione di perizia redatta da tecnico abilitato corredata da idonea documentazione, con spese a carico del possessore;
 - b) da parte del contribuente, mediante dichiarazione sostitutiva i sensi del D.P.R. n. 445/2000 nella quale dichiarare:
 - che l'immobile è in stato di inabitabilità e inagibilità e che tale condizione è stata accertata secondo i criteri sopra esposti allegando idonea documentazione;
 - che l'immobile non è di fatto utilizzato.
 - 5) La riduzione della base imponibile si applica dalla data in cui è accertato dall'ufficio tecnico comunale, o da altra autorità o ufficio abilitato, lo stato di inagibilità o di inabitabilità, ovvero dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva, in ogni caso a condizione che il fabbricato non sia utilizzato nel medesimo periodo. La riduzione cessa con l'inizio dei lavori di risanamento edilizio ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5, comma 6, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
 - 6) Le unità immobiliari o i fabbricati dichiarati inagibili secondo le norme del presente articolo non potranno essere utilizzati se non dopo l'ottenimento di una nuova certificazione di agibilità/abitabilità, nel rispetto delle norme edilizie vigenti in materia.
 - 7) Lo stato di inagibilità o inabitabilità sussiste anche nel caso di pericolo derivante da stati di calamità naturali (frana, alluvione, ecc.) che abbiano comportato l'emissione di un'ordinanza di evacuazione o sgombero da parte dell'autorità competente e fino alla revoca della stessa. Lo stato di inagibilità e la relativa agevolazione ai fini dell'I.M.U. decorrono dalla data di emissione dell'ordinanza e a condizione che il fabbricato effettivamente non sia utilizzato nel medesimo periodo.
 - 8) Ai fini della riduzione prevista dal presente articolo, restano valide, se non sono variate le condizioni oggettive del fabbricato, le dichiarazioni già presentate ai fini I.C.I./IMU per fruire della medesima riduzione.

Articolo 12 - TERRENI AGRICOLI POSSEDUTI E CONDOTTI DA COLTIVATORI DIRETTI ED IMPRENDITORI AGRICOLI PROFESSIONALI

- 1) A decorrere dall'1.1.2016 sono esenti dall'IMU i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione (art 1, comma 13, Legge n. 208/2015).
- 2) L'agevolazione non è applicabile alle ipotesi in cui il terreno sia concesso in affitto, salvo il caso in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente."

Articolo 13 - DETERMINAZIONE di ALIQUOTE E DETRAZIONI

- 1) Le aliquote e la detrazione del tributo sono stabilite con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, nei limiti di quanto previsto dai commi 6 e 7 dell'art. 13 del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201, dell'art. 1, comma 380, lett. g), della Legge 24/12/2012, n. 228 e dal comma 677 della Legge n. 147/2013, e comunque nell'esercizio della

potestà regolamentare di cui all'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, entro il termine previsto dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. In mancanza, sono confermate le aliquote e la detrazione vigenti nell'anno precedente, oppure, in assenza anche di queste, le aliquote e la detrazione di base fissata dalla legge. (art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296)

- 2) Resta ferma la facoltà di modificare le aliquote del tributo entro il termine previsto dall'art. 193, comma 2, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, per il ripristino degli equilibri di bilancio, in deroga a quanto previsto dall'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296.
- 3) La deliberazione di approvazione delle aliquote e della detrazione del tributo deve essere pubblicata nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legge 28/09/1998, n. 360, ai sensi dell'art. 13, comma 13-bis, del Decreto Legge 6/12/2011, n. 2011. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati l'anno precedente. (art 13 – bis D.L. n. 201/2011)

Articolo 14 - DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE

- 1) Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale di più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica, indipendentemente dalla quota di possesso.
- 2) La detrazione di cui al comma 1 si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del D.P.R. 24/07/1977, n. 616 (art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011)
- 3) La detrazione di cui al presente articolo può essere incrementata, con la deliberazione annuale di approvazione delle aliquote e della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio.

Articolo 15 - UNITA' IMMOBILIARI EQUIPARATE ALLE ABITAZIONI PRINCIPALI (ASSIMILAZIONI)

- 1) Sono **equiparate alle abitazioni principali**, per esercizio della facoltà prevista dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, le unità immobiliari ad uso abitativo e le relative pertinenze possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da **anziani o disabili** che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultino locate
- 2) A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai **cittadini italiani non residenti** nel territorio dello stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) **già pensionati nei rispettivi paesi di residenza**, a titolo di proprietà o usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata (art. 13, comma 2, D.L. n. 201/2013 come sostituito dall'art. 9 - bis del D.L. n. 47 del 28/03/2014 introdotto in sede di conversione in legge n. 80 del 23 maggio 2014).
- 3) Le agevolazioni di cui al presente articolo sono richieste dal beneficiario, a pena di decadenza, entro il termine di presentazione della dichiarazione dell'imposta municipale propria relativa all'anno interessato.

Articolo 16 - ESENZIONI

- 1) Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali, con esclusione quindi di quelli destinati ad attività commerciali, industriali, direzionali e residenziali. (art 9, comma 8, del Decreto Legislativo 14/03/2011, n. 23).
- 2) Si applicano le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d) e), f), h) ed i) del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504 (art 9, comma 8, del Decreto Legislativo 14/03/2011, n. 23) :
 - i fabbricati classificati nelle categorie catastali da E/1 ad E/9;
 - i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5 bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
 - i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione della Repubblica Italiana e loro pertinenze;
 - i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929, n. 810;
 - i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
 - i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 984/1977, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993;
 - **i fabbricati posseduti ed utilizzati** (per esercizio della facoltà di cui all'art. 59, comma 1, lett c) del D. Lgs. N. 446/1997) dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, fatta eccezione per gli immobili posseduti da partiti politici, che restano comunque assoggettati all'imposta indipendentemente dalla destinazione d'uso dell'immobile, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della Legge 20 maggio 1985, n. 222. L'esenzione non si applica alle fondazioni bancarie di cui al D. Lgs. N. 53/1999 ai sensi dell'art. 9, comma 6 – quinquies del D.L. n. 174/2012.
- 3) Sono esenti dall'IMU gli immobili posseduti e utilizzati da enti non commerciali e organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive *(per esercizio della facoltà di cui all'art. 21 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460)*.
- 4) Sono esenti dall'imposta municipale propria i **fabbricati rurali ad uso strumentale**, di cui all'articolo 9 comma 3 bis del decreto legge 30/12/1993, n. 557 convertito dalla Legge 26/02/1994, n. 133. *(dal 1° gennaio 2014 ai sensi dell'art 1. comma 708 L. 147/2013)*
- 5) Sono esenti dal tributo i **fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita**, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. *(a decorrere dal 01/01/2014 ai sensi art. 13, comma 9-bis, D.L. 201/2011, come modificato dall'art. 2, comma 2, D.L. 102/2013)*. Rientrano nell'agevolazione solo i fabbricati costruiti e quindi ultimati, costituenti beni merce in quanto destinati alla vendita e pertanto contabilizzati nel conto economico dell'impresa tra le rimanenze, per i quali sia stata presentata, prima della data di accatastamento, la comunicazione di fine lavori al Comune.
- 6) Le esenzioni di cui ai commi precedenti spettano per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte dalla norma.
- 7) Per poter usufruire dell'esenzione di cui al precedente comma 5, di quelle previste dall'art. 2, comma 3 del presente regolamento e di quella prevista dall'art. 7, comma 1, lettera i), del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504, per i **fabbricati destinati alla ricerca scientifica**, i soggetti passivi sono obbligati a **presentare, a pena di decadenza, entro il termine ordinario per la presentazione della dichiarazione IMU, apposita dichiarazione**, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione della dichiarazione, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica.

Articolo 16-bis – RIDUZIONI DI IMPOSTA

- 1) per le unità immobiliari di cui al comma 2) dell'art. 15 del presente regolamento le imposte comunali TASI e TARI sono applicate in misura ridotta di 2/3 (art. 9-bis comma 2 D.L. n. 47/2014)
- 2) per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta è ridotta al 75 per cento (art 1, comma 53, Legge n. 208/2015).

Articolo 17 - QUOTA STATALE DEL TRIBUTO

- 1) E' riservato allo Stato, ai sensi dell'art. 1, comma 380, lett. f), della Legge 24/12/2012, n. 228, il gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato all'aliquota standard prevista dello 0,76%, ai sensi dell'art. 13, comma 6, del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201. Tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dal Comune e che insistono sul proprio territorio.
- 2) Il Comune ha facoltà di aumentare l'aliquota applicata ai predetti fabbricati fino a 0,3 punti percentuali. Il relativo gettito è di competenza del Comune.
- 3) Il versamento della quota riservata allo Stato deve essere effettuato direttamente dal contribuente contestualmente a quello relativo alla quota comunale, secondo le modalità di cui all'articolo 18 del presente regolamento.
- 4) Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni, i rimborsi, gli interessi e il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di IMU. Le attività di accertamento e riscossione sono svolte dal Comune, al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni, ivi compresa la quota destinata allo Stato.

Articolo 18 - VERSAMENTI

- 1) L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tale fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni è computato per intero, computando il giorno del trasferimento in capo al soggetto che acquisisce la proprietà. Il mese di 31 giorni si computa in capo al soggetto titolare della proprietà per almeno 16 giorni. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma.
- 2) Il versamento dell'imposta dovuta per l'anno in corso è effettuato in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre, oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno, mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 241/97 e dell'apposito Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributo o del bollettino postale.
- 3) Il versamento della prima rata è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 360/1998 entro la data del 28 ottobre di ciascun anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre anzidetto si applicano gli atti adottati per l'anno precedente. (*art 13, comma 13-bis D.L. 201/2011*)
- 4) Gli enti non commerciali effettuano il versamento dell'imposta esclusivamente mediante modello F24, secondo le disposizioni dell'art. 17 del Decreto Legislativo 241/1997, in 3 rate. Le prime due, di importo ciascuna pari al 50% dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, entro i termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell'anno di riferimento. La terza rata, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento. Gli enti non commerciali possono compensare i versamenti con i crediti nei confronti del Comune risultanti dalle dichiarazioni presentate successivamente al 01/01/2014.

(modalità di versamento previste per gli enti non commerciali, a decorrere dall'anno 2014, dal comma 721 dell'art. 1 della L. 147/2013, già anticipate per il 2013 dalla R.M. n. 7/DF del 05/06/2013.)

- 5) **I versamenti non devono essere eseguiti quando l'imposta complessivamente dovuta per l'anno (acconto e saldo) è pari o inferiore ad euro 5,00 .**
- 6) Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.
- 7) Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti, effettuati da un contitolare o da altro soggetto anche per conto degli altri, purché l'imposta relativa all'immobile in questione sia stata totalmente assolta per l'anno di riferimento e ne sia data comunicazione al Comune. Si considerano inoltre regolarmente eseguiti i versamenti effettuati, nel rispetto dei termini ordinari, in caso di successione, da un erede per conto degli altri od a nome del de cuius, limitatamente al periodo intercorrente tra la data del decesso e quella di definizione della successione dei beni immobili di proprietà del defunto.
- 8) Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa l'imposta è dovuta per il periodo compreso dalla data di inizio del procedimento alla data dell'eventuale decreto di assegnazione dell'immobile, o alla data di chiusura del procedimento stesso in caso di mancata assegnazione. Il versamento dell'imposta deve essere effettuato entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di assegnazione dell'immobile ovvero dalla data di chiusura del procedimento qualora lo stesso si chiuda senza la vendita dell'immobile *(per espresso richiamo di legge: art. 9, comma 7 D. Lgs. 23/2011).*

Articolo 19 - DICHIARAZIONE

- 1) I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con l'apposito decreto ministeriale (decreto di cui all'articolo 9, comma 6, del Decreto Legislativo n. 23 del 2011) nel quale sono disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione.
- 2) La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Restano ferme le dichiarazioni già presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), in quanto compatibili.
- 3) E' fatta salva la facoltà per il contribuente di presentare la dichiarazione anche in via telematica, seguendo le modalità di cui al successivo comma 4. *(art. 1, comma 720, della L. 147/2013)*
- 4) Gli enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica, secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. *(art. 1, comma 719, L. 147/2013).*
- 5) La dichiarazione deve essere presentata, pena decadenza, per usufruire delle esclusioni, agevolazioni e/o riduzioni di cui al presente regolamento. *(vedasi anche art. 3, comma 3, art 9, comma 3, art. 15 e art. 16 del presente regolamento)*
- 6) Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, il curatore o il commissario liquidatore, entro novanta giorni dalla data della loro nomina, devono presentare al Comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l'avvio della procedura. Detti soggetti sono, altresì, tenuti al versamento dell'imposta per il periodo di durata dell'intera procedura entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.

Articolo 20 - FUNZIONARIO RESPONSABILE

- 1) A norma dell'art. 1, comma 692, della L. 147/2013, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la

rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge.

Articolo 21 - VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

- 1) Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:
 1. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
 2. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
 3. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:
 - a. degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
 - b. del proprio personale dipendente;
 - c. di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.
 4. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.
- 2) Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi :
 - delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - delle comunicazioni di fine lavori ricevute;
 - dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
 - dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
 - di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.
- 3) Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e seguenti dell'art. 1 della L. 296/2006, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo. Per incentivare l'attività di controllo, una quota delle somme effettivamente accertate a titolo definitivo, a seguito dell'emissione di avvisi di accertamento dell'imposta municipale propria, potrà essere destinata, se previsto dalla legge, alla costituzione di un fondo da ripartire annualmente tra il personale che ha partecipato a tale attività.
- 4) Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante modello di pagamento unificato o bollettino di c/c postale o bonifico bancario.
- 5) Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.
- 6) L'avviso di accertamento o il provvedimento di irrogazione delle sanzioni non vengono emessi quando l'importo complessivamente dovuto, comprensivo di tributo, sanzioni ed interessi, o la sanzione da recuperare sono in misura pari o inferiore ad euro 12,00 per ogni periodo di imposta, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

Articolo 22 - ACCERTAMENTO CON ADESIONE

- 1) Ai sensi dell'art. 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, si applica al tributo l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale in materia, emanato sulla base dei principi dettati dal Decreto Legislativo 218/1997 e adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 101 del 2 dicembre 1999 e successive modificazioni ed integrazioni, e gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso eventualmente previsti dalle specifiche norme.
- 2) Ai sensi dell'art. 50 della legge 27/12/1997, n. 449, si stabilisce che:
 - a) la riduzione prevista all'art. 13, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 è applicabile anche quando la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro un anno dal termine previsto per la scadenza della rata a saldo;
 - b) la sanzione di cui all'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 è ridotta ad un quarto quando la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro due anni dal termine previsto per la scadenza della rata a saldo.
- 3) Ai sensi dell'art. 50, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, si stabilisce la non applicazione delle sanzioni per ritardati pagamenti effettuati dagli eredi nei 12 mesi successivi alla data di decesso del soggetto passivo. Per eventuali versamenti effettuati oltre tale termine, l'attenuazione delle sanzioni di cui alle norme richiamate, si applicherà la riduzione delle sanzioni secondo quanto disposto dall'art. 13, comma 1, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, dando atto che in tale fattispecie la prescritta scadenza è da intendersi trascorsi 12 mesi dalla data di decesso del soggetto passivo ed è applicabile quanto previsto dal precedente comma 2.
- 4) Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti articoli si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Articolo 23 - SANZIONI ED INTERESSI

- 1) In caso di **omesso, insufficiente o tardivo versamento** dell'imposta risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze, viene irrogata la sanzione stabilita dall'art. 13 del Decreto Legislativo 471/97 (30% dell'importo omesso o tardivamente versato), con la riduzione prevista nel caso di versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni (riduzione ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo). In caso di violazioni concernenti la presentazione della dichiarazione o la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti di cui all'art. 21, comma 1 del presente regolamento, si applicano le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge:
 - per l'**omessa presentazione della dichiarazione** si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento del tributo dovuto, con un minimo di euro 50,00. (art. 1, comma 696 Legge 147/2013)
 - se la **dichiarazione è infedele** si applica la sanzione amministrativa dal 50 al 100 per cento della maggiore imposta dovuta, con un minimo di euro 50,00. (art. 1, comma 697 Legge 147/2013)
 - se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa da euro 100,00 ad euro 500,00. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari di cui all'art. 21, comma 1 del presente regolamento nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele. (art. 1, comma 698 Legge 147/2013)
- 2) Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte alla misura stabilita dagli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo n. 472 del 1997 se, entro il termine per ricorrere alle

commissioni tributarie, **interviene adesione** del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi. (art. 1, comma 699 Legge 147/2013).

- 3) Si applica la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo n. 472 del 1997.
- 4) Sulle somme dovute per imposta non versate alle prescritte scadenze, si applicano gli **interessi moratori** nella misura stabilita dal comma 1. dell'art. 14 "Interessi su tributi comunali" del Regolamento generale delle entrate (tasso legale). Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
- 5) La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
- 6) Nei casi in cui i documenti utilizzati per i versamenti non contengono gli elementi necessari per l'identificazione del soggetto che li esegue e per l'imputazione della somma versata, si applica la sanzione stabilita dall'articolo 23, comma 2, punto III del presente regolamento.
- 7) Ai sensi dell'art. 1, comma 700 della Legge n. 147/2013 e dell'art. 13, comma 5, del D. Lgs. n. 472/1997, sono stabilite le seguenti circostanze attenuanti o esimenti delle sanzioni:
 - a) per il primo anno di applicazione della IUC, stante i ripetuti interventi normativi in materia in corso d'anno, non sono applicati sanzioni ed interessi per omesso o ritardato versamento;
 - b) nel caso in cui la medesima fattispecie imponibile sia assoggettata ad imposta in modo difforme rispetto all'anno o agli anni di imposta precedenti, la sanzione di cui al comma 1) del presente articolo è ridotta ad 1/6, se il versamento avviene entro tre anni dalla scadenza.

Articolo 24 - RISCOSSIONE COATTIVA

- 1) In caso di mancato integrale pagamento dell'avviso di cui al precedente articolo 21, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, si procederà alla riscossione coattiva a mezzo ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, se eseguita direttamente dal Comune o affidata a soggetti di cui all'articolo 53 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, ovvero mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente.
- 2) La notifica del relativo titolo esecutivo avviene, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento è divenuto definitivo, ai sensi dell'art. 1, comma 163, della L. 296/2006.
- 3) Non si procede alla riscossione coattiva qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tributo, interessi e sanzioni è inferiore ad € 24,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta.

Articolo 25 - RIMBORSI E COMPENSAZIONE

- 1) Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento, ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione, salvo eventuali proroghe di legge. In caso di procedimento contenzioso si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui è intervenuta una sentenza o un atto divenuto definitivo.
- 2) Il Comune provvederà al rimborso **entro 180 giorni** dalla data di presentazione della richiesta al protocollo generale (termine di cui all'art. 1, comma 164, della Legge 296/2006).
- 3) Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura stabilita dal comma 1. dell'art. 14 "Interessi su tributi comunali" del Regolamento generale delle entrate (tasso legale), calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento (criterio dettato dal comma 165 dell'art. 1 della L. 296/06) .
- 4) Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente formulata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di imposta

municipale propria o con altro debito tributario. Il funzionario responsabile, sulla base della richiesta pervenuta, in esito alle verifiche compiute, autorizza la compensazione.

- 5) Si applicano le disposizioni di cui ai commi da 722 a 727 dell'art.1 della Legge n. 147/2013.
- 6) Non si procede al rimborso o alla compensazione di somme per importi per sola imposta uguali o inferiori ad euro 12,00 per ogni periodo di imposta, esclusa l'ipotesi di ripetuti maggiori versamenti del tributo.

Articolo 26 - CONTENZIOSO

- 1) In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.

Articolo 27 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- 1) I dati acquisiti al fine dell'applicazione della tributo sono trattati nel rispetto del Decreto Legislativo 196/2003.

Articolo 28 - ENTRATA IN VIGORE E NORME FINALI

- 1) Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo e si applica dal 01.01.2014.